

Mercoledì 28 febbraio 2024



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Certificazione AEO

nuova modalità di presentazione e garanzie

Mauro Intreccialagli

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Rientro
testo

Introduzione

Quando una bene viene vincolato ad un regime doganale non definitivo sorge una generale obbligazione tributaria e quindi i diritti doganali devono essere sempre garantiti.



I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Garanzia globale rilascio autorizzazione e riduzione e/o esonero *Reg. (U.E.) N° 952/12 e/o art. 90 del DPR 23 gennaio 1973, n° 43 (T.U.L.D.)*

Rientro
testo

Si rende necessario svolgere due processi:

1. Armonizzare le valutazioni propedeutiche;
2. Unificare il processo autorizzativo;

per l'autorizzazione alla costituzione delle garanzia globale (CGU) e per la validità nazionale per esonero *e/o* importo ridotto del dazio



I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Garanzia globale rilascio autorizzazione e riduzione e/o esonero Reg. (U.E.) N° 952/12 e/o art. 90 del DPR 23 gennaio 1973, n° 43 (T.U.L.D.)

Rientro
testo

Per semplificare e uniformare l'azione per ogni rinnovo e/o nuova presentazione di polizza assicurativa vengono concordati con ANIA i modelli ufficiali che gli operatori dovranno fornire qualora di affidarsi ad un ente assicurativo per cauzionare un'obbligazione doganale legata ad autorizzazioni a *regimi/procedure* varie.

Allegati: testo garanzia globale per più regimi e testo garanzia globale per unico regime più operazioni:

G:\Promofirenze\lgpd-mod-20181207-polizza.doc

G:\Promofirenze\lgpd-mod-20181207-polizza unico regime.docx

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo



L'entrata in vigore del CDU ha sostanzialmente modificato la disciplina riguardante la prestazione della garanzia a copertura dell'insorgenza di obbligazioni doganali.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo

al capo 2 – negli articoli da 89 a 100 - che:

- ❖ la garanzia è richiesta sia per obbligazioni doganali che possono sorgere che per quelle sorte;
- ❖ una garanzia che non può essere usata al di fuori di uno Stato membro deve coprire almeno il dazio e, in presenza di specifici requisiti dettati dal CDU e dai connessi Regolamenti, delegato e di esecuzione, possono essere concesse riduzioni e/o esoneri;
- ❖ le Autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia in caso di merci/dichiarazioni specifiche, mentre a fronte di due o più operazioni/dichiarazioni o regimi doganali, l'Autorità doganale può concedere l'autorizzazione alla costituzione di una Garanzia Globale;
- ❖ per gli Stati membri che scelgono di non applicare la normativa unionale agli oneri nazionali, la disciplina della garanzia, e dei connessi esoneri, è rinviata alla normativa nazionale;
- ❖ è necessario un provvedimento decisionale che autorizzi il soggetto richiedente alla costituzione di una Garanzia Globale.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo

L'art. 89 p. 5 introduce la possibilità, non l'obbligo, per l'Autorità doganale, di rilasciare - su richiesta e ai sensi dell'art. 95 CDU - l'autorizzazione alla costituzione di una Garanzia Globale, che è una semplificazione concessa agli operatori per evitare, a fronte di operazioni continuative e regolari (*spesso derivanti da una specifica autorizzazione a regimi e/o procedure*), di dover produrre una garanzia isolata per ogni singola operazione/dichiarazione doganale e/o merce specifica.

È evidente dunque che il termine “*può*” deve essere inteso come la facoltà per l'Autorità doganale di non concedere l'autorizzazione CGU in caso di assenza dei requisiti che ne giustificerebbero l'esistenza e/o delle condizioni di cui all'art. 95 CDU.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo

Nel fornire istruzioni operative agli operatori e procedurali agli uffici sono stati predisposti “modelli fac-simile” attraverso i quali presentare le istanze di autorizzazione CGU e rilasciare le connesse decisioni, includendo nell’unico provvedimento il dazio e gli altri oneri nazionali, riservandosi di intervenire solo successivamente in materia di esonero dal prestare garanzia per i diritti nazionali (*altri oneri*).

Quindi si è uniformato e semplificato il processo valutativo e decisorio connesso alla definizione della garanzia da acquisire a fronte delle diverse situazioni, rende necessario adeguare l’iter procedurale, in funzione della natura di sub procedimento che assume la concessione dell’esonero ex art.90 TULD nell’ambito dell’autorizzazione CGU,

G:\Promofirenze\lgpd-mod-20190306-Istruzioni dettaglio ALL II CGU.pdf

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo

la competenza territoriale alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D. è stabilita sulla base dei medesimi criteri dettati per le autorizzazioni alle garanzie globali (*e connesse riduzioni/ esoneri aventi ad oggetto Risorse Proprie Tradizionali*).

Conseguentemente, l'Ufficio di garanzia –*Ufficio delle Dogane presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio della decisione CGU* – è anche competente a ricevere l'istanza, ad effettuare la dovuta istruttoria, a concedere e a gestire le attività inerenti all'esonero ex art. 90 T.U.L.D. (*restano esclusi dal procedimento solo gli esoneri per i depositi IVA ex art. 50bis D.L. 331/93 - cosiddetti light*).

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Rientro
testo

Il provvedimento decisivo deve essere dunque assunto nell'ambito dell'autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale, che si pone come la decisione principale al cui interno è inglobato anche il *sub-procedimento* di valutazione e concessione del citato eventuale esonero dal prestare cauzione per altri oneri diversi dal dazio.

Al tal fine sono stati forniti elementi di massima per la valutazione in questione ed è stato predisposto, impiegando appunto i medesimi criteri utilizzati per la redazione della tabella riportata nel citato manuale, il prospetto (*allegato III alla presente*) utilizzabile, unitamente alla guida operativa per l'analisi della solvibilità finanziaria, per la verifica del presupposto della "notoria solvibilità" ai fini dell'individuazione dell'importo da esonerare ai sensi dell'art. 90 del T.U.L.D..

Resta comunque inteso che il processo valutativo è attività propria degli Uffici delle Dogane, i soli che, in fase applicativa, possono rapportare tali criteri al caso concreto e che dovranno poi avere cura di mantenere, agli atti dell'Ufficio, documenti comprovanti la metodologia adottata.

[lgpd-a-20181207-solvibilita_garanzia.pdf](#)

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

→ Si rammenta che in situazioni particolarmente complesse nelle quali, a seguito di un proficuo dialogo tra gli uffici potenzialmente coinvolti comunque si ravveda un'oggettiva difficoltà ad individuare il competente Ufficio di Garanzia, la valutazione deve essere rimessa alla propria Direzione *interregionale/regionale/interprovinciale*, in caso di Uffici delle Dogane ricadenti sotto la medesima Direzione territoriale.

Alla Direzione Centrale – *Ufficio contabilità diritti doganali e tutela interessi finanziari dell'Unione Europea* -, qualora gli Uffici interessati dipendano da più Strutture territoriali.

Inoltre, occorre chiarire che l'unico caso in cui un soggetto può essere titolare di due autorizzazioni CGU è quello in cui quest'ultimo sia titolare di un'autorizzazione CGU multi-Stato membro e necessiti un'autorizzazione CGU valevole solo in Italia e viceversa.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

→ Posto quanto sopra, al fine di migliorare la gestione delle istanze ed il rilascio delle autorizzazioni tramite il sistema “*Customs Decisions*”, è stato predisposto il modello II (*istanza/autorizzazione alla garanzia globale in ambito nazionale*) [lgpd-mod-20190306-Istruzioni dettaglio ALL II CGU.pdf](#), il cui file è pubblicato sia sul sito intranet sia sul sito internet di quest’Agenzia con le relative istruzioni di compilazione, affinché sia allegato dall’operatore al momento della presentazione dell’istanza nel “*Trader Portal*” e dall’Ufficio doganale al momento della concessione dell’autorizzazione nel “*Customs Decisions Management System*”.

il suddetto modello include anche aspetti relativi all’esonero ex art. 90 T.U.L.D., che costituisce appunto un eventuale sub-procedimento all’interno dell’autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale, ed incide sulla definizione del massimale da garantire.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Pertanto di particolare importanza che nell'allegato II venga sempre indicato, dal soggetto richiedente l'autorizzazione CGU:

- ✓ l'eventuale possesso di un'autorizzazione all'esonero ex art. 90 T.U.L.D., l'Ufficio di rilascio (per permettere l'attivazione della procedura di trasferimento) e gli elementi essenziali dell'esonero;
- ✓ l'intenzione o meno (*tenuto conto della propria situazione economico/patrimoniale*), di chiedere anche un esonero ex art. 90 T.U.L.D., per quanto attiene alla fiscalità interna e agli altri oneri nazionali, in che misura e con quali finalità di utilizzo.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

Relazione tra autorizzazione CGU - ai sensi del Codice Doganale dell'Unione - e esonero dal prestare garanzia, ex art. 90 del Testo Unico sulla Legge Doganale:

Conseguentemente, l'Ufficio di Garanzia, valutati tutti gli elementi necessari, deve, come già sopra evidenziato, formalizzare la concessione o meno della dispensa dal prestare cauzione, a garanzia della fiscalità interna e degli altri oneri nazionali, in sede di rilascio della decisione CGU, senza dover emettere alcun autonomo e distinto provvedimento di esonero, limitandosi ad indicare tutti i dati, relativi al massimale concesso e alla modalità di utilizzo, attraverso l'allegato appositamente predisposto per l'integrazione della decisione CGU su *Customs Decisions Management System*.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

l'Ufficio di Garanzia:

- ❑ ricevere, accettare e rilasciare (*o negare*) l'autorizzazione CGU e l'eventuale esonero ex art. 90 T.U.L.D.;
- ❑ informare gli Uffici coinvolti nell'autorizzazione CGU e tutti gli Uffici presso i quali il soggetto autorizzato svolge attività doganali che rientrano nell'ambito operativo della CGU;
- ❑ ricevere e controllare la polizza/fideiussione presentata (*eventualmente anche le diverse polizze/fideiussioni presentate presso diversi uffici prima del rilascio CGU e trasmesse a seguito voltura presso l'Ufficio di Garanzia*). A tal proposito si fa presente che l'unico ufficio preposto all'accettazione della polizza/fideiussione/deposito in contanti è l'Ufficio di Garanzia che ha rilasciato l'autorizzazione CGU e, solo in casi rari, eccezionali e motivati, la garanzia potrà essere presentata dagli operatori presso altri uffici (*ad esempio vedasi casi di autorizzazione CGU multi-Stato membro, rilasciata dall'Ufficio preposto c/o questa Direzione Centrale, in cui la polizza viene poi presentata presso l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, individuato da questa Direzione*);
- ❑ accettare l'impegno assunto da un fideiussore mediante iscrizione della/e garanzia/e sull'apposito registro A11 Ter oppure controllare il deposito in contanti c/o dogana (*con contestuale emissione di bolletta di cauzione A28*) o c/o Ragioneria Territoriale dello Stato (*con presentazione e verifica della quietanza emessa dalla Ragioneria stessa*);

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

l'Ufficio di Garanzia:

- conservare e controllare costantemente la/e polizza/e prestata/e, parallelamente al monitoraggio dell'autorizzazione CGU connessa;
- provvedere all'eventuale escussione della garanzia una volta accertata l'esistenza di motivi fondati che richiedano tale intervento, motivi che possono derivare anche da segnalazioni fornite da altro Ufficio che rilevi un motivo di escussione e ne informi tempestivamente l'Ufficio di Garanzia;
- svincolare le polizze, previa verifica delle condizioni (*compresi eventuali nulla osta da parte di uffici coinvolti nell'impegno della/e polizza/e*);
- raccogliere e archiviare le informazioni relative al soggetto autorizzato CGU, che potranno giungere da altri uffici dell'Agenzia o da altre *amministrazioni/enti pubblici* e diffonderle in caso di interesse condiviso con altri eventuali soggetti coinvolti.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

In ambito di **Customs Decisions Management System** è inoltre utile:

- ❑ il processo decisionale relativo alla CGU è parallelo a quello relativo all'autorizzazione ai regimi/procedure.
- ❑ Nel CDMS esistono due definizioni relative all'importo oggetto della garanzia:
 - ✓ o importo dazio e altri oneri;
 - ✓ o importo di riferimento della garanzia;
- ❑ Nell'importo di riferimento della garanzia, indicato in autorizzazione CGU valevole in un solo Stato membro (Italia), sono compresi gli importi di dazio ed altri oneri nazionali.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

In ambito di Customs Decisions Management System è inoltre utile:

→ L'autorizzazione alla Costituzione di Garanzia Globale costituisce un unico procedimento/provvedimento comprensivo anche degli aspetti relativi all'esonero ex art. 90 T.U.L.D. (*definibile quest'ultimo come un eventuale sub-procedimento che incide sulla definizione del massimale da garantire*), posto che, come precedentemente chiarito, tale procedura è in linea con la norma unionale.

Infatti, all'art. 89 p. 2 CDU, affermando che *“una garanzia che non può essere usata al di fuori dello Stato membro in cui è richiesta è valida solo in tale Stato membro e copre almeno l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione”*, attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di includere, all'interno della garanzia globale, anche gli altri oneri nazionali, pur facendo notare che, ai fini del legislatore europeo, rileva solo il cauzionamento del dazio, mentre ciascuno Stato membro può individuare altri oneri da garantire e le connesse eventuali riduzioni/esoneri.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

peculiarità procedurali:

Potrebbero emergere in virtù della diversa natura della fonte normativa da cui traggono attualmente origine le due autorizzazioni, se adottate separatamente: Costituzione di Garanzia Globale, disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione, ed esonero dall'obbligo di prestare cauzione, normato dal Testo Unico sulla Legge Doganale:

❖ Una prima peculiarità si rileva in tema di esercizio del diritto ad essere ascoltati:

- ✓ *per tutte le decisioni doganali adottate su richiesta (tra cui la CGU) l'art. 22 p. 6 del CDU stabilisce che "Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente"; termine fissato in 30 gg dall'art. 8 del RD;*
- ✓ *per i procedimenti amministrativi (nel cui ambito ricade la decisione di esonero ex art. 90 T.U.L.D) l'art. 10bis della L. 241/90 recita: "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale".*

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

gestione delle garanzie relative alla procedura ordinaria presso luogo approvato

→ In caso di soggetti anche titolari dello status di destinatario e speditore autorizzato e/o di magazzini/recinti di temporanea custodia il quadro di riferimento è quello della prestazione di una garanzia ai sensi dell'art. 89 del CDU.

La “*garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale*”.

Quindi vi è l'obbligatorietà di garantire tutte le operazioni di transito unionale, come esplicitato altresì dall'art. 233 p. 1 lettera c) del CDU, mediante garanzia che copra complessivamente sia dazio che altri oneri.

Qualora il titolare di luogo approvato sia anche titolare dell'autorizzazione all'utilizzo di un magazzino/recinto di Temporanea Custodia, l'importo di riferimento relativo alla garanzia da prestare per la presentazione delle merci è diverso da quello a copertura dell'introduzione delle merci in magazzino/recinto di Temporanea Custodia (*6 giorni nel primo caso e 90 giorni*).

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

gestione delle garanzie relative alla procedura ordinaria presso luogo approvato

→ In detti luoghi siamo sempre in presenza di una obbligazione potenziale, il calcolo dell'importo di riferimento non può che essere ipotetico, e va fatto ragionando sull'operatività concreta di ciascun soggetto. Sarà necessario quindi valorizzare, in base alle informazioni dedotte dalle successive destinazioni doganali, l'importo dei diritti relativi al tempo medio utile per l'appuramento della procedura.

ai fini della garanzia del luogo approvato vanno indicate separatamente le quote riferibili a dazio (sulle quali è possibile applicare riduzioni per obbligazioni potenziali) e quelle riferite ad altri oneri. Nel caso in cui l'operatore economico, a fronte di una singola autorizzazione al luogo approvato, operi (in importazione) su tanti luoghi in essa autorizzati, dovrà specificare per ciascuno di questi luoghi l'importo da garantire con la specifica suddivisione di dazio e altri oneri.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

gestione delle garanzie relative alla procedura ordinaria presso luogo approvato anche titolari dello status di destinatario e speditore autorizzato e/o di magazzini/recinti di temporanea custodia

→ Le specifiche funzionali del sistema NCTS hanno previsto l'informatizzazione delle garanzie del transito comune/unionale. Tale sistema individua le garanzie attraverso il *Guarantee Reference Number* (GRN) e consente, nell'ambito della garanzia globale, di impegnare e riaccreditare l'importo dei diritti da garantire per ciascuna spedizione, entro il limite dell'importo di riferimento.

Dal rilascio delle merci non unionali presso il destinatario autorizzato e sino alla successiva destinazione doganale, le merci devono essere considerate temporaneamente custodite presso il luogo approvato, per il quale è necessario costituire una garanzia apposita diversa da quella del transito e, se richiesta, quella inerente alla successiva destinazione doganale.

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza

SOGGETTI AEO VALUTAZIONE E AREE DI ACCETTABILITÀ DEI PARAMETRI DI SOLVIBILITÀ FINANZIARIA:

Rientro
testo

Vengono effettuate analisi in maniera empirica e di valutazione soggettiva e oggettiva per la valutazione del requisito della solvibilità finanziaria di cui all'art. 26 c) del RE (UE) 2015/2447, sono utilizzate dei strumenti quali griglie valorizzate per determinare quanto oggi richiesto dalla normativa unionale.

Il parametro principale per l'applicazione del nuovo sistema di valutazione di solvibilità basato su tabelle e griglie standard è il credit score KR della KF Economics.

[indici solvibilità.pdf](#)

I regimi doganali

Solvibilità finanziaria, garanzie e modalità legate al controllo e sorveglianza



Grazie per l'ascolto